

28 agosto 1906, n. 512, saranno compresi, a partire dal 1° luglio 1913, nel secondo ordine di ruolo dell'attuale tabella A annessa alla suddetta legge, con l'obbligo del corrispondente orario minimo d'insegnamento da completarsi, ove occorra, in classi aggiunte della stessa o di altra disciplina secondo i titoli di cui sono provveduti.

**Proposta di legge del deputato Pieraccini:
Per la vendita del timolo a conto dello Stato.**

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere al pubblico il timolo, e, per tale scopo ad acquistare la materia prima (*thymus serpyllum*) e ricavarne il timolo.

Lo spaccio del timolo sarà affidato alle farmacie ed agli armadi farmaceutici, cui si concederà un aggio di rivendita, da stabilirsi dall'apposito regolamento, unitamente alle istruzioni con le quali il timolo sarà fornito dal Ministero delle finanze ai rivenditori e da essi ceduto al pubblico.

Art. 2.

Con le norme che verranno stabilite dal Consiglio superiore di sanità, il timolo sarà preparato dai laboratori farmaceutici dello Stato, confezionato in tavolette o sotto altra forma pratica, e posto in vendita tanto da solo come accoppiato a rimedi di azione sussidiaria, pure preparati in tavolette od in altra forma di facile dispensazione.

Art. 3.

In apposito capitolo del bilancio dell'entrata sarà iscritto il provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario.

In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno inseriti gli stanziamenti seguenti:

a) per la compra delle materie prime da lavorare e per le spese occorrenti alla relativa trasformazione in sostanze medicamentose;

b) per le spese di ufficio e per quelle relative al personale, alle analisi ed ai trasporti nell'interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione generale delle private;

c) per l'aggio di rivendita.

Art. 4.

La somma corrispondente al beneficio netto che deriverà dalla vendita del timolo e rimedi sussidiari, e che sarà accertata alla

chiusura di ogni esercizio finanziario, verrà impegnata allo scopo - da determinarsi con speciale legge - di combattere le cause dell'anchilostomiasi.

Art. 5.

Ai coloni, ai risicoli, agli orticoltori, ai giardinieri, ai cavoratori, ai minatori, ai lavoratori dell'arte laterizia e fittile, agli operai occupati in modo permanente od avventizio con remunerazione fissa od a cottimo in qualsiasi lavorazione che implichi maneggio della terra, le Amministrazioni dello Stato o le Amministrazioni provinciali o comunali o le imprese ed aziende industriali rispettivamente, forniranno gratuitamente la cura timolica contro la infezione anchilostomiaca, secondo le prescrizioni dei medici.

Art. 6.

I privati che contravvenissero agli obblighi suddetti saranno passibili di ammenda da 10 a 100 lire.

I casi di morte per anchilostomiasi in seguito a rifiutata somministrazione di timolo o per colpa di una pubblica Amministrazione o di privati, daranno luogo ad indennità nella stessa misura stabilita dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1904.

Mozione.

La Camera confida che il Governo, nel disegno di legge che sta preparando per migliorare lo stato economico dei professori medi, terrà presenti le condizioni speciali di quegli insegnanti, che, passati dai comuni e dalle provincie in servizio dello Stato, non possono, pur essendo giunti a tarda età, cumulare, agli effetti della pensione, tutti gli anni di lor magistero, con grande disagio loro e della scuola.

Rampoldi.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14;